Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 dicembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 ottobre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1972 registro n. 35 Difesa, foglio n. 377

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZIDDA Michele Paolo, nato il 25 agosto 1919 in Orune (Nuoro). — Sorpreso in territorio straniero dall'armistizio, non esitava ad entrare subito nel movimento della Resistenza, partecipando a numerose azioni sempre distinguendosi per coraggio, capacità e spirito di dedizione. Portamunizioni di arma automatica posta in posizione avanzata e serrata da incalzante avversario, riforniva audacemente con calma, serena regolarità la sua arma, percorrendo ripetutamente la zona battuta da incessante fuoco nemico. Colpito da raffica micidiale, cadeva generosamente per la libertà della Patria. — Sebrelie (Gorensko - Jugoslavia), 23 marzo 1945.

(13145)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1972, n. 813.

Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1972, n. 814.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1434, è elevato a lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo degli stanziamenti di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1972, n. 815.

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1972 il contributo annuo dello Stato a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, è elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per lo anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 13 dicembre 1972, n. 816.

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:

a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;

b) Convenzione monetaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — TAVIANI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note.

(Roma, 10 settembre 1971)

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Aldo Moro, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico Bigi, segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli articoli 1, 47, 49 e 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953, del 20 dicembre 1960 e del 6 marzo 1968, sono modificati come segue:

Art. 1. — Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica Italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Art. 47. — Il terzo periodo del n. 1 è sostituito dal seguente:

I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

Art. 49. — Primo comma:

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 52. — Primo comma:

In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4 il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana,

in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1° ottobre 1970.

Articolo 2

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica Italiana
Aldo MORO

Per la Repubblica di San Marino
BIGI

Roma, 10 settembre 1971

Signor Ministro,

a termini dell'art. 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito — nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati — che il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Affinchè l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse e proporre adeguate soluzioni per le ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

BIGI

S. E. l'on. prof. Aldo MORO
Ministro per gli affari esteri

Roma, 10 settembre 1971

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricezione della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna così concepita:

« A termini dell'art. 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito — nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati — che il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Affinchè l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse e proporre adeguate soluzioni per le ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati ».

Al riguardo, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Aldo MORO

S. E. prof. avv. Federico BIGI
Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Convenzione monetaria fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

(Roma, 10 settembre 1971)

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunità di stipulare una Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'art. 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953 ed in data odierna,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potrà superare i venti milioni.

L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972.

Articolo 6

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 7

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica Italiana
Aldo MORO

Per la Repubblica di San Marino
BIGI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 817.

Contributo alla società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.

Art. 2.

All'onere di lire 100.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1972, n. 818.

Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le assunzioni di personale per i lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1972, n. **819**.

Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero ».

Art. 2.

L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1972, n. **820**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:

	Fra ore 6 e 22 Lire	Fra ore 22 e 6 Lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai di 1ª categoria . . .	192	400
Rimanente personale	170	364

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.

Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennità di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso è stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

Art. 3.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali e locali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonchè negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete la indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti

di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **821**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 ».

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **822**.

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« (*Spese per il funzionamento dell'ISPE*). — Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973 ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 600 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per il maggior contributo di 500 milioni all'ISPE, di cui all'articolo 1, a carico del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per il maggior contributo di 250 milioni all'ISCO, di cui all'articolo 2, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

Alla copertura dell'onere di lire 1.250 milioni derivante nell'anno finanziario 1973 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **823**.

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, si applicano ai bilanci deficitari dei comuni e delle province per l'esercizio 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — TAVIANI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **824**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **825**.

Modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Le materie, gli orari e i programmi di insegnamento in vigore negli istituti tecnici per geometri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222, sono modificati da quelli allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 18. — CARUSO

Orario settimanale delle lezioni

Materie d'insegnamento	Ore settimanali					Prove di esame
	biennio		triennio			
	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe	
Religione	1	1	1	1	1	—
Lingua e lettere italiane	5	5	3	3	3	o.s.
Storia ed educazione civica	2	2	2	2	2	o.
Lingua straniera	3	3	—	—	—	o.s.
Matematica	5	4	4	3	—	o.s.
Fisica	2	2	3	—	—	o.p.
Scienze naturali e geografia	4	4	—	—	—	o.
Chimica	2	3	2	—	—	o.
Disegno tecnico	4	4	—	—	—	g.
Tecnologia rurale	—	—	4	—	—	o.
Economia e contabilità	—	—	3	2	—	o.
Estimo	—	—	—	2	5	o.s.
Tecnologia delle costruzioni	—	—	2	4	3	o.g.
Costruzioni	—	—	4	4	7	o.s.g.p.
Topografia	—	—	4	8	7	o.s.g.p.
Elementi di diritto . . .	—	—	—	2	3	o.
Educazione fisica	2	2	2	2	2	p.
Totali generali	30	30	34	33	33	

PREMESSA

Le funzioni professionali che, al momento del suo inserimento nel mondo del lavoro, saranno affidate al giovane diplomato dall'Istituto tecnico per geometri investono un largo settore delle attività inerenti al « patrimonio immobiliare ».

Ambito di lavoro del geometra sono infatti tutte le operazioni che interessano l'immobile in genere: la sua costruzione e conservazione; le sue variazioni, migliorie e trasformazioni; la sua consistenza fisica, giuridica ed economica. Egli è inoltre presente nei problemi di riordinamento, accertamento e valutazione di immobili, e presta frequentemente la sua opera nell'attività dei servizi tecnici catastali e dell'Amministrazione finanziaria.

Questo il campo di attività, per così dire, istituzionale del geometra. Per quanto si possano verificare scelte personali che, a posteriori, focalizzino in una sola direzione il proprio impegno di lavoro, e ne approfondiscano le tecniche, compito della scuola è offrire all'alunno la disponibilità culturale e la competenza operativa per l'intero settore.

Gli argomenti trattati nelle singole discipline, ma soprattutto il quadro d'insieme del programma di lavoro quinquennale richiesto ai giovani per l'apprendimento, devono svolgere questa duplice funzione: realizzare sul piano della formazione tecnologica il processo di maturazione culturale dell'alunno e fornirgli gli strumenti necessari per la concreta applicazione.

E' tuttavia necessario sottolineare che tali funzioni non possono essere viste come momenti separati della didattica senza tradirne lo spirito e ridurne l'efficacia.

Sarà compito del docente suscitare nel giovane l'interesse alla generalizzazione scientifica traendo lo spunto da un problema operativo o, in altra occasione, stimolare la verifica applicativa di una enunciazione teorica.

La partecipazione attiva degli alunni, sia mediante la riflessione personale che attraverso il lavoro di gruppo, è spesso il mezzo migliore per raggiungere l'obbiettivo di una operatività critica. La lezione può, con successo, essere talvolta sostituita da una discussione, proposta e guidata dall'insegnante che avrà cura di individuarne gli interrogativi e stimolare la ricerca delle risposte, anche quando queste non rientrano nell'ambito disciplinare dell'insegnamento specifico.

In tal caso il problema verrà trasmesso all'insegnante della disciplina più propria sottolineando le strette relazioni che intercorrono tra tutti gli argomenti affrontati nel corso degli studi. Si realizza così quella visione globale delle proprie conoscenze che indirizza l'alunno verso un atteggiamento di consapevole maturità e di attitudine all'autoapprendimento.

Il lavoro interdisciplinare suggerito da questo concetto viene esplicitamente proposto dai programmi in una sola occasione, con riferimento al progetto stradale che deve essere seguito dagli insegnanti di costruzioni, topografia ed estimo. E' tuttavia indispensabile che la scuola riesca a generalizzare tale metodo nei termini più estensivi possibili.

L'insegnamento di architettura tecnica, ad esempio, è strettamente complementare al corso di costruzioni. Mentre questo si occupa dei problemi statici delle costruzioni, nel primo si descrivono i materiali e gli elementi di fabbrica. La interdipendenza è evidente e dovrà essere di fatto realizzata con continui scambi di argomenti.

Le ore di insegnamento assegnate a ciascuna disciplina non contengono la tradizionale distinzione tra « lezione » ed « esercitazione ». L'insegnante adopererà a sua discrezione il tempo disponibile concentrando o diluendo il lavoro applicativo o di gruppo secondo le esigenze dell'argomento e della tecnica di insegnamento che egli adotta.

Alle applicazioni in ogni caso va rivolta molta cura, sia sotto l'aspetto di particolarizzazione dei concetti teorici, sia allo scopo di familiarizzare l'alunno con le tecniche operative più moderne ed efficaci.

Le notizie tecnologiche saranno costantemente aggiornate con il doppio scopo di permettere ai giovani una preparazione moderna e per stimolarli alla ricerca personale di aggiornamento sia durante lo studio che dopo.

Particolare riguardo si avrà infine per la storia dell'architettura e per l'urbanistica.

Entrambe queste discipline devono tendere ad evidenziare, nel quadro di uno stretto collegamento con gli insegnamenti più esplicitamente umanistici, l'esigenza di una sintesi costante tra la competenza tecnica e l'impegno socio-culturale insito in una moderna concezione dell'attività professionale.

MATEMATICA

Avvertenze

L'insegnamento della matematica negli istituti tecnici per geometri si propone di raggiungere i seguenti scopi:

1) stimolare negli alunni l'esercizio della riflessione e del ragionamento;

2) abituarli ad una esposizione chiara ed esatta;

3) addestrarli nella risoluzione dei problemi e nel calcolo, affinchè vi acquistino sicurezza e rapidità, in funzione delle applicazioni della matematica alle materie professionali.

Dato il suo carattere formativo-strumentale, l'insegnamento sarà prevalentemente deduttivo, pur facendo ampio ricorso — sempre dichiarato — all'intuizione ed all'esperienza, specie quando ci si propone di introdurre e fissare i concetti fondamentali.

L'uso dei diagrammi servirà a chiarire i concetti ed i procedimenti e risulterà di prezioso ausilio anche ad altri insegnamenti.

Gli alunni saranno abituati a servirsi delle formule riportate nei manuali tecnici ed a valutare, nei calcoli approssimati, l'ordine di grandezza dell'approssimazione.

Ai fini della preparazione professionale degli alunni, l'insegnante terrà presenti le relazioni che intercorrono fra la matematica e le altre discipline e darà ai vari argomenti uno sviluppo proporzionato alla loro importanza.

I CLASSE (ore 5)

Aritmetica e algebra:

Richiami sul calcolo frazionario, sul sistema metrico decimale e sui sistemi non decimali. Numeri periodici e loro generatrici. Elementi di calcolo approssimato.

Proporzioni numeriche e loro proprietà. Classi di numeri direttamente ed inversamente proporzionali.

Numeri razionali relativi, loro rappresentazione sulla retta ed operazioni su di essi. Calcolo letterale: monomi, polinomi, ed operazioni su di essi, prodotti notevoli, decomposizione in fattori dei polimoni.

Operazioni sulle frazioni algebriche. Equazioni e sistemi di primo grado e problemi relativi.

Breve cenno sul concetto di numero reale.

Geometria elementare:

Punto, retta, piano, segmenti ed angoli. Rette perpendicolari e rette parallele. Triangoli e loro proprietà. Prime nozioni sui triangoli simili. Uguaglianza tra figure piane con particolare riguardo ai triangoli ed ai poligoni. Proprietà angolari e perimetrali dei poligoni.

Parallelogrammi: proprietà, casi particolari. Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze complanari.

Angoli al centro ed angoli alla circonferenza. Poligoni regolari.

Costruzioni con riga e compasso (problemi fondamentali).

Equivalenza dei poligoni.

II CLASSE (ore 4)

Aritmetica e algebra:

Numeri reali e cenno sulle operazioni con essi. Calcolo sui radicali e sulle potenze con esponente razionale. Equazioni e problemi di secondo grado ad una incognita o facilmente riconducibili al secondo grado. Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Elementi di geometria analitica:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Concetto di funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.

Rappresentazione grafica delle funzioni di primo e secondo grado.

Equazione della retta. Problemi metrici fondamentali. Posizioni relative di due rette.

Equazione di un luogo geometrico. Circonferenza, ellisse, iperbole e parabola come luoghi geometrici, loro proprietà fondamentali e loro posizioni nei confronti di una retta.

Risoluzione grafica delle equazioni e dei sistemi di equazioni.

Geometria elementare:

Misura delle grandezze. Grandezze proporzionali. Poligoni simili e cenno sulla similitudine di figure piane in generale. Generalizzazione intuitiva del concetto di equivalenza tra figure piane. Aree dei poligoni. Lunghezza della circonferenza e di un suo arco; area del cerchio e del settore circolare.

Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo, distanze ed angoli.

Uguaglianza delle figure spaziali. Diedri ed angoloidi. Simmetria.

Prismi, piramidi, poliedri regolari. Solidi di rotazione ed in particolare: cilindro, cono, sfera, cenni sull'ellissoide di rotazione.

Cenni sulla similitudine e sull'equivalenza nello spazio. Regole pratiche per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi studiati, con particolare riguardo alle applicazioni professionali. Teorema di Guldino.

III CLASSE (ore 4)

Algebra:

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Funzione esponenziale e funzione logaritmica, loro rappresentazione grafica. Teoremi per il calcolo logaritmico. Logaritmi decimali. Uso delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore. Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, ponderata e geometrica.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi di facile discussione.

Trigonometria:

Sistemi di misura degli angoli e degli archi.

Definizioni e proprietà fondamentale delle funzioni goniometriche. Riduzioni al primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione e prostaferesi.

Uso e confronto delle tavole dei valori naturali e dei logaritmi delle funzioni goniometriche.

Identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque. Risoluzione dei triangoli e dei quadrilateri. Formule per l'area di un triangolo, aree dei quadrilateri e dei poligoni. Raggi dei cerchi inscritto, circoscritto ed exinscritti ad un triangolo.

Coordinate polari nel piano e loro relazioni con le coordinate cartesiane.

Applicazioni alla risoluzione di problemi di carattere tecnico, con particolare riferimento alla topografia.

IV CLASSE (ore 3)

Elementi di analisi:

Nozioni elementari sulle successioni, sulle funzioni di una variabile e sui loro limiti. Cenno sul numero «e». Logaritmi neperiani. Derivata di una funzione ad una variabile: suo significato geometrico e fisico. Regole di derivazione. Esempi di massimi e minimi col metodo delle derivate; applicazioni allo studio di qualche semplice funzione.

Concetto di integrale definito e suo significato geometrico.

Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Metodi di integrazione nel caso di semplice funzioni. Nozioni sulla derivazione e sulla integrazione grafica. Quadratura approssimata delle aree piane.

FISICA

Avvertenze

Questo insegnamento, oltre a costituire fondamento essenziale per la cultura e per l'educazione scientifica degli alunni, dovrà fornire loro le cognizioni indispensabili per lo studio delle discipline tecnico-professionali.

Ai fini della preparazione degli alunni, l'insegnante terrà sempre presenti le relazioni che intercorrono tra la fisica e le altre materie e darà ai vari argomenti uno sviluppo proporzionato alla loro importanza.

L'insegnante avrà inoltre cura di esporre agli alunni, sia pure in forma semplice ed intuitiva, le moderne teorie che sono a fondamento dei più recenti indirizzi della fisica.

L'insegnamento dovrà avere una larga base sperimentale, con frequenti esercitazioni di gruppo ed individuali, completate da brevi monografie che ne riassumano lo sviluppo ed i risultati. Si raccomanda in proposito che tali esercitazioni siano svolte personalmente dagli allievi, sotto la sorveglianza e con la collaborazione dell'insegnante.

I CLASSE (ore 2)

Cinematica:

Generalità. Grandezze fisiche e loro misura. Unità di misura del sistema M.K.S. Moto uniforme, vario ed uniformemente vario; moto circolare e moto armonico. Composizione dei movimenti.

Ottica geometrica:

Propagazione della luce. Nozioni di fotometria. Riflessione e rifrazione. Specchi piani e curvi, prismi, lastre a facce piane e parallele, sistemi diottrici centrati, lenti sottili. Strumenti ottici principali.

Acustica:

Moti vibratori, suoni ed ultrasuoni. Caratteri del suono. Onde sonore. Riflessioni del suono, interferenza e risonanza. Applicazioni tecniche dell'acustica.

II CLASSE (ore 2)

Meccanica:

Composizione delle forze complanari. Coppie. Gravità. Baricentri. Condizioni di equilibrio di un corpo libero e vincolato. Equilibrio delle forze nelle macchine semplici.

Leggi della dinamica e loro applicazione (caduta dei gravi, pendolo, forza centrifuga, impulso e quantità di moto). Lavoro, energia, potenza. Conservazione dell'energia. Resistenze passive.

Cenni sulla gravitazione universale.

Nozioni elementari sulla teoria della relatività ristretta.

Nozioni fondamentali sulla meccanica dei fluidi e sulle sue principali applicazioni.

Termologia:

Termometria. Dilatazioni termiche e leggi dei gas. Calorimetria. Propagazione del calore. Cambiamenti di stato. Principi della termodinamica e funzionamento delle macchine termiche.

III CLASSE (ore 3)

Elettrologia:

Fenomeni principali di elettrostatica in relazione con la struttura dell'atomo. Campo elettrostatico. Condensatori.

Corrente elettrica continua. Leggi dei circuiti a corrente continua. Effetti termici, termoelettrici, termoelettronici e fotoelettrici. Corrente nei liquidi e nei gas. Applicazioni.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Campo magnetico costante. Proprietà magnetiche della materia. Applicazioni.

Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Induzione elettromagnetica. Correnti alternate. Oscillazioni elettromagnetiche. Applicazioni.

Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili. Onde elettromagnetiche. Applicazioni.

Ottica:

Nozioni generali sulle moderne teorie circa la natura della luce e la sua propagazione: significato dell'indice di rifrazione. Dispersione, interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce. Cenni sui laser.

Elementi di fisica quantistica. Spettri di emissione e di assorbimento. Esame di fenomeni già studiati per mezzo della fisica quantistica.

Cenni di fisica nucleare:

Struttura del nucleo atomico. Radioattività naturale ed artificiale. Energia nucleare e suo impiego.

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA

Avvertenze

Questo insegnamento tenderà non solo a determinare negli alunni un certo livello di cultura generale, ma anche a fornire loro quelle nozioni basilari sulle quali dovrà svilupparsi, nel successivo triennio, una specifica preparazione professionale.

Sarà opportuno completare lo svolgimento del programma di geografia con qualche esercizio relativo alla lettura di carte geografiche.

GEOGRAFIA

I CLASSE (ore 2)

Descrizione fisica, economica e politica dell'Italia e degli altri Stati europei.

II CLASSE (ore 2)

Descrizione fisica, economica e politica degli Stati extraeuropei. I grandi problemi della produzione e della distribuzione della produzione nel mondo, con particolare riferimento a quelli che più da vicino interessano l'Italia.

Gli organismi di cooperazione internazionale: O.N.U. C.E.C.A. F.A.O. ecc.

SCIENZE NATURALI

I CLASSE (ore 2)

Elementi di geologia:

Ipotesi sulla origine della terra; ere geologiche; fossili guida; la comparsa della vita. Orogenesi e vulcanismo.

Carte geologiche ed in particolare carta geologica della regione nella quale ha sede l'Istituto.

Nozioni sui minerali e sulle rocce: genesi, proprietà morfologiche, chimiche e fisiche dei minerali; le rocce eruttive, sedimentarie, metamorfiche.

Fenomeni erosivi; sedimentazione; evoluzione del paesaggio.

II CLASSE (ore 2)

Elementi di astronomia:

Sistema solare. Relazione fra il sole, la luna e la terra e loro effetti.

Il globo terrestre, paralleli e meridiani, coordinate geografiche e fusi orari.

Le carte geografiche.

Elementi di biologia:

La cellula: costituenti, strutture e funzioni.

Organismi inferiori; organismi superiori, animali e vegetali; organi, apparati, sistemi e funzioni relative.

Elementi di genetica: la trasmissione dei caratteri ereditari e variazioni. L'ambiente e l'evoluzione. Rapporti tra organismi e ambienti. Equilibri biologici e catene alimentari.

CHIMICA

Avvertenze

Il programma di chimica proposto è adeguato alle reali esigenze tecniche moderne e va sviluppato secondo una sequenza logica in cui gli argomenti, dai più semplici via via ai più complessi, vengono introdotti attraverso l'osservazione sperimentale.

I CLASSE (ore 2)

La chimica nell'ambito delle scienze sperimentali.

La materia, stati di aggregazione e loro trasformazioni. I gas: proprietà e fenomeni relativi, modello. Leggi fondamentali della chimica (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac). Relazioni chimiche. L'atomo di Dalton. Elementi, composti e nomenclatura.

Particelle elementari e struttura dell'atomo. Sistema periodico degli elementi.

II CLASSE (ore 3)

I legami nei gas e negli stati condensati. Velocità di reazione ed equilibrio chimico. I colloidi. Ossido-riduzione, con particolare riguardo a: batterie elettrochimiche, elettrolisi, corrosione. Studio sistematico dei principali elementi e loro composti. Acidi e basi.

Le caratteristiche delle principali classi di composti organici.

La radioattività ed elementi di chimica nucleare.

III CLASSE (ore 2)

Chimica applicata ai materiali da costruzione:

Richiami di chimica dello stato solido;

Materiali da costruzione naturali: pietre, ghiaie, sabbie, pozzolane, terre, asfalti e bitumi, legno, acqua;

Materiali da costruzione artificiali: calci, cementi, laterizi, ceramiche, vetri, materie plastiche, vernici, leghe metalliche di impiego nelle costruzioni, conglomerati cementizi e bituminosi;

Protezione delle costruzioni dalla degradazione e dalla corrosione.

Saggi tecnici con particolare riguardo alle norme sulla accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione sotto l'aspetto chimico.

DISEGNO TECNICO

Avvertenze

Questo insegnamento deve porre gli alunni in condizione di apprendere, in maniera completa, le regole della rappresentazione. Senza eccedere nella presentazione dei principi di pura geometria, l'insegnante darà giustificazione di ogni regola enunciata e curerà la più ampia applicazione di essa.

Ampio posto verrà dato nell'insegnamento alla applicazione delle norme UNI per la compilazione e la presentazione dei disegni tecnici.

I CLASSE (ore 4)

Elementi di geometria descrittiva e proiettiva

Principi sul metodo delle proiezioni ortogonali; problemi semplici relativi alla rappresentazione di punti, rette, piani, figure piane e solidi geometrici.

Sezioni semplici, intersezioni, sviluppi.

Schizzi quotati di semplici oggetti rilevati dal vero.

Rappresentazione in scala ed in proiezioni ortogonali di oggetti e particolari architettonici.

Tecnica del disegno a matita e ad inchiostro su carta da disegno e da lucido.

Metodi di scritturazioni varie. Uso del normografo.

Norme UNI per il disegno tecnico.

II CLASSE (ore 4)

Principi di proiezione assonometrica e di prospettiva.

Applicazione della proiezione assonometrica e della prospettiva alla rappresentazione di edifici e di parti di essi.

TECNOLOGIA RURALE

Avvertenze

L'insegnamento sarà svolto in modo da fornire agli alunni le conoscenze necessarie per formulare una stima, per progettare edifici rurali e per espletare le mansioni contemplate dai regolamenti professionali.

III CLASSE (ore 4).

Parte generale:

Cenni di ecologia. L'influenza del clima sulla produttività dei terreni; mezzi per lottare contro fattori sfavorevoli (copertura delle colture, serre, irrigazione anti-brina, frangiventi, cabine metereologiche, pacciamature).

Origine del terreno agrario, concetto di fertilità, tipi di terreni.

Correzioni ed ammendamenti di terreni anomali.

Parte tecnica:

Sistemazione dei terreni in pianura, collina e montagna.
Irrigazione, laghetti collinari.
Meccanizzazione agricola e lavori.
Concimazione e concimi.
Macchine da raccolta. Silos e magazzini.
Consociazioni e rotazioni. Successioni aperte di coltura.

Coltivazioni:

Nozioni tecniche ed economiche relative alle principali coltivazioni cerealicole, industriali, foraggere, orticole, frutticole (vite, olivo, ecc.), mettendo in luce particolarmente gli aspetti che incidono sui costi. I livelli di produttività, i prezzi dei prodotti agricoli e dei materiali utili alla coltivazione, le esigenze di mano d'opera delle diverse colture, le tecniche nuove di diserbo, lotta antiparassitaria, uso di fitormoni, aviazione agricola, selezione, controllo dei prodotti ai fini della commercializzazione, in armonia con le norme di qualità regolamentari e le prospettive del Mercato comune.

Zootecnia:

Notizie tecnico-economiche sui principali allevamenti.

Locali per il ricovero degli animali, problemi di dimensionamento e di attrezzatura.

Industrie agrarie:

Le principali attività di trasformazione dei principali prodotti agricoli (enologia, caseificio, oleificio) nel loro aspetto tecnico ed economico. Forme cooperative nel settore enologico, caseario ed oleario e problemi di dimensionamento dei locali relativi.

Meccanizzazione delle operazioni di trasformazione.

Selvicoltura ed alpicoltura:

Governo di pascoli e di boschi.

Difesa del suolo e del paesaggio.

Utilizzazione di prodotti legnosi. Valutazione di cubature, età, altezze di alberi.

Arboricultura industriale (legnami, carta, cellulosa).

ECONOMIA E CONTABILITA'

Avvertenze

L'insegnamento sarà svolto in modo da porre gli alunni in condizioni di sapersi rendere conto della struttura economica dell'ambiente, generale e particolare nel quale essi dovranno svolgere l'attività professionale e di saper trarre da una contabilità aziendale gli elementi e i dati utili ai fini estimativi.

L'insegnamento relativo ai nuovi aspetti della fenomenologia economica ed ai nuovi modi e tipi di intervento pubblico (M.E.C., programmazione economica, ecc.) mirerà a sensibilizzare gli alunni alla moderna realtà socio-economica, alla relativa problematica ed alle forme nuove di politica economica.

III CLASSE (ore 3)

Economia generale:

Scopi e metodi della scienza economica.

Bisogni, beni ed utilità.

La produzione dei beni economici.

Fattori della produzione: beni naturali, capitale, lavoro, organizzazione. Leggi della produzione.

Il costo di produzione: costo totale, unitario medio, marginale, ecc.

Azienda ed impresa. Combinazione ottimale dei fattori della produzione.

Il mercato e la formazione dei prezzi nei periodi brevi e lunghi.

Concetto di elasticità della domanda e della offerta rispetto ai prezzi ed al reddito.

Vari tipi di mercato ed influenza sulla formazione dei prezzi.

Rendita, quasi rendita, salario, stipendio, interesse, profitto.

Regime fiscale italiano.

Moneta, sistemi monetari, consumi, risparmio, costo del danaro, investimenti.

Banche, loro funzione economica, credito fondiario.

Borsa valori e borsa merci.

Reddito nazionale e sua distribuzione, bilancio economico nazionale. Bilancia commerciale e dei pagamenti. Importazioni ed esportazioni. Inflazione, deflazione, recessione e boom economico. Politica monetaria e creditizia.

Programmazione economica e sviluppo economico, con cenni di statistica economica.

Ricerche di mercato.

Il trattato di Roma e il Mercato Comune Europeo (M.E.C.).

Contabilità:

Compravendita. La cambiale, Conti correnti. Titoli di Stato, azioni, obbligazioni.

Credito fondiario, edilizio, agrario.

Sistemi di contabilità.

L'avvento delle macchine contabili e del calcolatore elettronico.

Elaborazione dei dati contabili per l'organizzazione e la gestione aziendale.

Dati contabili e costi nell'economia edilizia e rurale.

IV CLASSE (ore 2)

Economia rurale:

Struttura economica dell'azienda agraria.

Mezzi di produzione e capitali.

Compensi spettanti alle persone economiche dell'azienda agraria:

Rapporti tra impresa e lavoro e tra impresa e capitale.

Bilancio dell'impresa agraria. Varie voci del bilancio.

Determinazione del reddito netto di figure concrete d'imprenditore.

Economia dei miglioramenti fondiari.

Economia delle principali coltivazioni, erbacee e legnose; ricerca dell'età del massimo tornaconto.

Economia delle macchine e degli altri fattori produttivi.

Cooperazione e credito nell'agricoltura. Problemi attuali dell'agricoltura.

Economia dell'assetto territoriale:

Bonifica ed altri interventi infrastrutturali in agricoltura.

Riordino fondiario, aziendale e del territorio.

Interventi per la conservazione del suolo.

Piani comprensoriali, piani zonali di sviluppo agricolo, piani territoriali di coordinamento.

Interventi per l'edilizia economica e popolare.

ESTIMO

Avvertenze

L'insegnamento inizierà con l'illustrazione di alcuni calcoli finanziari svolti per fini estimativi, cioè indirizzati alla presentazione ed alla interpretazione estimativa di quelle poche formule finanziarie che lo stimatore potrà usare nella formulazione di una stima. E' consigliabile l'adozione della simbologia matematica internazionale.

Il docente tratterà, nella quarta classe, i principi dell'estimo con l'intento di chiarire agli alunni la natura specifica del giudizio di stima, la sua necessaria aderenza alla realtà e le caratteristiche del metodo e dei procedimenti estimativi. Ciò fatto, gli alunni potranno, nella quinta classe, affrontare l'applicazione di tali principi nei giudizi di stima, formulati sia nel campo agrario sia in quello delle costruzioni civili, ed applicheranno i principi stessi nella realizzazione del nuovo catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

In sede di esercitazioni pratiche, il docente curerà di porre in evidenza i problemi che il futuro estimatore dovrà affrontare e risolvere nella sua attività professionale, nonchè la procedura da seguire per risolvere i vari quesiti che potranno essergli sottoposti. Nelle regioni in cui sia in vigore ancora un particolare catasto, il docente avrà cura di darne una sufficiente illustrazione. Il professore di estimo è inoltre tenuto a seguire, in collaborazione con i professori di costruzioni e di topografia, lo svolgimento del progetto stradale.

IV CLASSE (ore 2)

Calcoli finanziari:

La matematica finanziaria come strumento a fini estimativi.

Concetto finanziario di capitali ed interessi.

Saggio di interesse e cause che lo fanno variare. Tasso effettivo, equivalente e nominale.

Montanti, anticipazioni, nell'interesse semplice e composto.

Annualità e poliannualità.

Concetto di capitalizzazione e formule relative.

Redditi transitori e permanenti.

Riparti e loro applicazione in estimo.

Applicazione della matematica finanziaria nella valutazione di beni economici.

Uso delle tavole finanziarie e delle macchine calcolatrici.

Distribuzione di frequenza, rapporto di concentrazione di dati statistico-economici e di prezzi di mercato.

Medie aritmetiche, geometriche, economiche. Valore mediano e modale.

Estimo generale:

Significato e finalità dell'estimo.

Il giudizio di stima e gli aspetti economici dei beni.

Metodi di stima.

La comparazione come fondamento di tutte le stime.

I parametri di comparazione più usati nelle stime.

Stime sintetiche.
Stime analitiche.
Teoria dell'ordinarietà, potenzialità ed attualità.

V CLASSE (ore 5)

Estimo rurale:

Stima dei vari tipi di aziende agrarie in relazione al tipi di conduzione: stima a cancello aperto e cancello chiuso; eventuali aggiunte e detrazioni.
Stima dei piccoli appezzamenti. Stima nelle ristrutturazioni.
Stima delle scorte poderali, delle anticipazioni colturali, dei frutti pendenti e dei residui di fertilità.
Stima delle coltivazioni erbacee poliennali, dei frutteti e dei boschi, prezzo di macchiatico.
Stima dei miglioramenti fondiari; indennità di miglioramento.
Stima dei terreni da sottoporre ad opere di miglioramento.
Stima dei danni e delle indennità relative, per espropriazione ed occupazione.
Stima delle servitù e dei diritti reali su cose altrui.
Stima nei rapporti enfiteutici; prezzo di affrancazione.
Stima delle acque.
Stima nella ripartizione dei costi relativi ad opere eseguite in consorzio.
Stima nelle divisioni patrimoniali.
Stima per il credito fondiario e di miglioramento.

Estimo civile:

Stima dei fabbricati civili. Vari aspetti economici nei fabbricati.
I parametri per la stima dei fabbricati.
Stima analitica dei fabbricati.
Stima sintetica dei fabbricati.
La stima dei fabbricati per il credito fondiario ed edilizio.
Stima delle aree fabbricabili.
Stima a valore di trasformazione delle aree edificabili e altri particolari procedimenti, con riferimento alla legislazione urbanistica. Ripartizione delle spese di condominio e calcolo dei millesimi.
Stima dei danni ai fabbricati civili.
Cenni sulla stima del valore di avviamento commerciale.
Stima, ai fini della legge sull'avviamento commerciale, per la perdita dell'avviamento stesso.

Estimo catastale:

Aspetti e funzioni del nuovo catasto terreni e del catasto edilizio urbano. Legislazione vigente ed amministrazione catastale.
Operazioni di formazione del nuovo catasto terreni con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe d'estimo e dei redditi imponibili. Collegamenti con il catasto edilizio urbano.
Documenti di attivazione e conservazione del nuovo catasto terreni. Revisioni periodiche catastali.
Formazione, attivazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano. Stima dei redditi imponibili delle unità immobiliari. Coefficienti di aggiornamento.

Esercitazioni:

Ricerche di dati statistico-economici e di prezzi di mercato necessari per la formulazione di un giudizio di stima; rilievo di dati da contabilità aziendali; elaborazione statistica dei dati e loro utilizzazione.
Compilazione di relazioni di stima.

TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI

Avvertenze

L'insegnamento di «Tecnologia delle costruzioni» è rivolto alla preparazione del geometra sui problemi della tecnica delle costruzioni in connessione con quelli dell'architettura e dell'urbanistica. Esso si svolge parallelamente al corso di «Costruzioni» ed esamina in termini concreti le caratteristiche dei materiali e degli elementi di fabbrica rispetto al loro impiego; esso ha particolare riguardo agli aspetti storici, architettonici e urbanistici della progettazione.

L'insegnamento sarà accompagnato da visite a cantieri, a edifici antichi e moderni per una visione diretta dell'uso dei materiali e delle soluzioni costruttive e funzionali impiegate.

Nella V classe l'insegnamento dovrà essere strettamente coordinato con quello di «costruzioni» per permettere uno svolgimento integrato dei progetti ivi svolti sia dal punto di vista tecnico che da quello architettonico-funzionale.

Infine l'insegnamento sarà integrato dalla compilazione di schizzi quotati e da disegni di particolari costruttivi.

III CLASSE (ore 2)

Materiali da costruzione:

Proprietà fisiche, caratteristiche tecnico-costruttive, requisiti di accettazione, lavorazione e impiego di pietre squadrate e irregolari, mattoni e pietre artificiali, malte, travi e tavolame, ecc.
Calcestruzzi: problemi della confezione, del trasporto, della posa in opera. Caratteristiche di resistenza e controlli in laboratorio ed in cantiere.
Acciai da costruzione di produzione industriale; acciai da cemento armato e per carpenteria metallica; tipi di profilati. Caratteristiche di resistenza e di lavorabilità.
Proprietà, caratteristiche e requisiti di accettazione e impiego dei materiali vetrosi, impermeabilizzanti, isolanti, plastici, ecc. dei pavimenti, degli intonaci, delle verniciature ecc., dei manufatti di cemento armato e di calcestruzzo, ecc.
Meccanica della terra.
Le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni. Classifica delle terre.

IV CLASSE (ore 4)

Elementi di fabbrica e sistemi costruttivi:

Gli elementi di fabbrica e i sistemi costruttivi degli edifici visti nel quadro della storia dell'architettura medioevale e moderna della città e della regione (sec. VI-XVIII) e in rapporto alla opportunità e ai limiti di impiego di tecniche edilizie diverse da quelle tradizionali.
Sistemi costruttivi in muratura, in legno, in c.a., in acciaio, prefabbricati.
Descrizione e nomenclatura dei vari elementi di fabbrica: fondazioni, muri portanti, muri di tamponatura, divisori, pilastri, archi, travi, architravi, piattabande, volte, solai in acciaio e laterizi, in profilati di acciaio e lamiere, in laterizi e calcestruzzo gettato in opera o in laterizi e travetti totalmente o parzialmente prefabbricati, solai in laterizi armati, pavimenti, intonaci, rivestimenti, tinteggiature e verniciature, serramenti, schemi di impianti igienico-sanitario, idraulico, elettrico, termico e di condizionamento, ascensori e montacarichi.
Disegno di elementi di fabbrica e di dettagli costruttivi: progetto o rilievo di edifici significativi.
Cantiere edile:
Organizzazione e meccanizzazione del cantiere edile. Macchine edili. Norme di prevenzione contro gli infortuni.

V CLASSE (ore 3)

Elementi di architettura:

Elementi di storia dell'architettura contemporanea (secolo XIX e XX).
Tipologie edilizie e loro ambienti interni (edifici pubblici, di abitazione, rurali, sportivi, per opifici, ecc) con particolare riguardo alle costruzioni di competenza del geometra, alle caratteristiche degli edifici storici e tradizionali della città e della regione, e a esempi significativi di opere di architetti contemporanei italiani.
Normativa per le costruzioni in terra sismica.
Elementi di tecnica urbanistica:
Strumenti urbanistici correnti. Il piano regolatore generale, il piano particolareggiato, il programma di fabbricazione, la lottizzazione. Le norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio, i tipi edilizi; cenni sui problemi del traffico e sugli impianti urbani.
Illustrazione degli strumenti urbanistici comunale e regionale vigenti nella città e nella regione.

COSTRUZIONI

Avvertenze

L'insegnamento di «costruzioni» è rivolto alla preparazione tecnica progettuale del geometra ed alla conoscenza dei problemi della realizzazione delle opere. Esso si svolge parallelamente al corso di «architettura tecnica» a cui farà riferimento per tutte le notizie che riguardano i materiali e gli elementi di fabbrica.

Lo studio della statica grafica e della teoria della resistenza dei materiali, pur contenuto nei limiti consentiti dalla preparazione matematica degli alunni, dovrà tuttavia porre questi in condizione di sapere razionalmente impostare e risolvere, con l'aiuto dei manuali, i problemi del dimensionamento delle strutture di fabbrica.

Sarà cura dell'insegnante mantenere la trattazione della materia in costante accordo con l'evolversi della tecnica costruttiva e con l'attività professionale del geometra.

Durante tutti e tre gli anni saranno svolte esercitazioni applicative sugli argomenti trattati. Saranno eseguiti calcoli numerici con l'uso del regolo calcolatore e di macchine calcolatrici. Nella IV classe si svolgeranno esercitazioni pratiche in laboratorio sulle prove meccaniche e tecnologiche sugli agglomerati, conglomerati, pietre, laterizi, acciai e materiali vari.

Nella V classe l'insegnamento dovrà essere strettamente coordinato con quello di «architettura tecnica» per permettere uno svolgimento integrato dei progetti sia dal punto di vista tecnico che da quello architettonico-funzionale.

Il professore di «costruzioni» è inoltre tenuto, al quinto anno, a seguire in collaborazione con i professori di topografia e di estimo lo svolgimento del progetto stradale.

III CLASSE (ore 4)

Elementi di statica delle costruzioni:

Statica grafica: vettori, composizione e decomposizione. Geometria delle masse: momenti statici e momenti d'inerzia. Equilibrio di un sistema di forze.

Vincoli, reazioni vincolari, risultante relativa alla sezione, diagrammi delle sollecitazioni. Analisi delle tensioni nella sezione: tensioni normali e tensioni tangenziali nelle sollecitazioni semplici e composte.

Instabilità elastica: carico di punta.

Esercitazioni grafiche: diagrammi delle sollecitazioni in sistemi isostatici.

IV CLASSE (ore 4)

Calcolo degli elementi strutturali:

Deformazioni delle travi; strutture iperstatiche elementari: trave continua su più appoggi. Costruzioni in muratura: muri, archi, piattabande, volte.

Costruzioni in acciaio: piastre di ancoraggio dei montanti; montanti snelli e tozzi; solai in profilati ed in lamiera grecata; semplici coperture; travi reticolati; unioni bullonate; unioni saldate; norme per l'uso dell'acciaio nelle costruzioni.

Elementi di strutture in cemento-armato: teoria elementare del cemento armato; plinti, trave rovescia; pilastri; travi; solai misti in c.a. e laterizi; travi rampanti con gradini in aggetto; solette rampanti; balconi.

Spinta delle terre, muri di sostegno.

Sistemi di fondazioni: fondazioni dirette e palificate.

V CLASSE (ore 7)

Progettazione e disegno esecutivo:

Progetti di edifici in muratura, in c.a., in acciaio riferiti all'ambito dell'attività del geometra: verifiche statiche e disegni esecutivi.

Progetto di un capannone industriale: verifiche statiche e disegni esecutivi.

Movimenti di terra, sovrastrutture stradali, tipologia delle opere d'arte stradali: proporzionamento e verifica.

Progetto di muri di sostegno e di ponticelli: proporzionamento, verifica, e disegni esecutivi.

Elementi di idrostatica e di idrodinamica; progetto e calcolo di massima di un canale, di una fognatura, di una condotta per acqua potabile riferite all'ambito di attività del geometra.

Contabilità dei lavori. Computi metrici, computi stimativi; norme di legge per la contabilità, la direzione e il collaudo delle opere eseguite per conto dello Stato. Rilevamento delle dimensioni e delle quantità: libretto delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati d'acconto: registri e manuali di cantiere per la direzione e l'assistenza dei lavori.

Applicazione ai progetti svolti durante l'anno.

TOPOGRAFIA

Avvertenze

L'insegnamento è di fondamentale importanza per l'attività professionale del geometra, costituendone il principale elemento caratterizzante nei confronti delle professioni affini.

L'impostazione del programma e la suddivisione della materia fra le tre classi del triennio superiore sono stati concepiti sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l'inscindibilità tra problemi planimetrici ed altimetrici nelle operazioni di rilievo del terreno;

2) l'opportunità di mettere gli allievi a contatto col terreno fin dalla prima classe del triennio;

3) l'esigenza di fornire agli allievi una preparazione teorica e pratica moderna e sufficiente a consentire al giovane diplomato un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Ai fini della preparazione degli alunni, l'insegnante terrà sempre presente lo stretto legame che intercorre fra la trattazione teorica e le applicazioni pratiche e darà alle due parti del programma un adeguato sviluppo. In particolare si consiglia vivamente di fare svolgere dagli allievi dei lavori completi, anche se di modesta entità, in modo che essi non perdano mai di vista l'aspetto globale dei problemi.

Gli strumenti da impiegare nelle esercitazioni dovranno essere dei tipi più moderni messi a disposizione della tecnica e dovranno essere sistematicamente impiegati dagli alunni, sotto la guida e con la collaborazione dell'insegnante, al fine di conseguirne una sufficiente padronanza. Per l'esecuzione dei calcoli sarà opportuno servirsi sia delle tavole dei logaritmi che delle macchine calcolatrici.

Il professore di «topografia» è inoltre tenuto, al quinto anno, a seguire in collaborazione con i professori di costruzioni e di estimo lo svolgimento del progetto stradale.

III CLASSE (ore 4)

Preliminari di topografia: forma della terra, coordinate astronomiche e geografiche, campo topografico, concetto di distanza topografica, di quota ortometrica, di angolo orizzontale e verticale; generalità sulle operazioni topografiche.

Segnalazione dei punti: segnali permanenti e provvisori, monografie, eidotipi.

Errori nelle misure dirette: classificazione degli errori, proprietà della media aritmetica, errore medio e della media, tolleranze.

Strumenti semplici: filo a piombo, livelle toriche e sferiche, loro caratteristiche, rettifiche ed uso, squadri.

Tracciamento degli allineamenti; misura diretta delle distanze, rilievi di dettaglio per mezzo di allineamenti, coltellazioni.

Esercitazioni pratiche:

Uso degli strumenti semplici, verifiche e rettifiche delle livelle, tracciamento degli allineamenti e risoluzione di problemi relativi sul terreno, formazione di monografie e di eidotipi, semplici rilievi di dettaglio.

Disegno topografico:

Scale di rappresentazione, segni convenzionali, rappresentazione grafica dei rilievi eseguiti.

IV CLASSE (ore 8)

Richiami di ottica geometrica, con particolare riferimento alle apparecchiature ottiche degli strumenti topografici.

Misura degli angoli: mezzi per leggere le frazioni degli intervalli delle graduazioni; goniometri moderni, loro condizioni di esattezza, precisioni raggiungibili; metodi di misura degli angoli orizzontali e verticali.

Misura delle distanze: misura diretta ordinaria e di precisione; misura indiretta, distanziometri ottici; cenni sui geodimetri.

Misura dei dislivelli: livellazioni a visuale inclinata; influenza della curvatura terrestre e della rifrazione atmosferica; livellazioni a visuale orizzontale, livelli moderni ed autolivelli.

Elementi di teoria degli errori: errori nelle osservazioni di diversa precisione e di funzioni di quantità osservate, compensazioni.

Rilevamenti planimetrici: triangolazioni e trilaterazioni, intersezioni, poligonazioni, rilievi di dettaglio;

Rilevamenti altimetrici: linee di livellazione, livellazioni raggianti, profili longitudinali e trasversali.

Rappresentazioni complete del terreno: metodo delle proiezioni quotate, piani quotati, piani a curve di livello e problemi relativi.

Celerimensura: concetti e formule fondamentali, operazioni di campagna, restituzione, moderni strumenti celerimetrici.

Notizie sui lavori dell'I.G.M. e del Catasto.

Elementi di cartografia: concetti fondamentali, la cartografia ufficiale italiana.

Esercitazioni pratiche: verifiche ed eventuali rettifiche degli strumenti, rilevamenti planimetrici ed altimetrici di piccoli appezzamenti.

Esercitazioni numeriche: risoluzione di problemi con l'uso delle tavole logaritmiche e delle macchine calcolatrici, restituzione dei rilievi eseguiti.

Disegno topografico: rappresentazione grafica dei rilevamenti eseguiti, riproduzione di porzioni di mappe catastali e di tavolette dell'I.G.M.

V CLASSE (ore 7)

Fotogrammetria: principi fondamentali, la presa e la restituzione, produzione cartografica aerofotogrammetrica, confronto con i metodi tradizionali, impiego della fotogrammetria aerea nelle progettazioni urbanistiche, stradali ed idrauliche.

Agrimensura: metodi per la determinazione delle aree, divisione delle aree, rettifica dei confini, frazionamento catastali.
Spianamenti: metodi per la determinazione dei volumi, problemi relativi alle sistemazioni superficiali del terreno con piani orizzontali od inclinati.

Strade:

Generalità: classificazione delle strade, elementi di progetto e norme legislative.
Caratteristiche geometriche: criteri per la scelta della larghezza della sede, del raggio minimo delle curve, della pendenza massima delle livellette; studio delle curve.
Studio del tracciato: studio preliminare, di massima e definitiva; profilo longitudinale, problemi sulle livellette, sezioni trasversali.
Misura della zona di occupazione, aree delle sezioni trasversali, volumi dei solidi stradali, computo dei movimenti di terra.
Tracciamento dell'asse stradale sul terreno e relativi problemi plano-altimetrici, picchettamento delle curve.

Esercitazioni pratiche:

Rilievo completo di appezzamenti di terreno a scopo di determinazione e divisione di aree, di rettifiche di confini, di spianamenti, ecc.

Esercitazioni numeriche:

Restituzione dei rilievi eseguiti, risoluzione di problemi sulla agrimensura, sugli spianamenti, sulle livellette e sulle curve stradali, calcolo di aree di sezioni stradali, di volumi di sterro e di riporto, ecc.

Disegno topografico:

Rappresentazione grafica dei rilievi eseguiti, disegno di profili del terreno per progetti stradali ed idraulici, di sezioni stradali, ecc.
Compilazione del progetto definitivo di un breve tronco stradale, completo di tutti gli elaborati richiesti nei lavori per conto di enti pubblici.

ELEMENTI DI DIRITTO

Avvertenze

Lo studio degli elementi di diritto va considerato in senso ciclico, cioè nel quarto anno si debbono porre le basi per l'apprendimento delle parti speciali che saranno trattate nel quinto anno.

IV CLASSE (ore 2)

Il diritto e le sue distinzioni. Le fonti del diritto.
Interpretazione delle norme giuridiche. Fatti e negozi giuridici.
Diritto della persona e della famiglia. Diritti reali, diritti di proprietà, di godimento, di possesso. Limitazioni al diritto di proprietà.
Difesa della proprietà e del possesso.
Cenni sul diritto delle successioni. Divisioni e donazioni.
Cenni sulle obbligazioni e sui principali contratti attinenti alla professione del geometra.
Generalità sui titoli di credito.

V CLASSE (ore 3)

L'imprenditore. L'azienda. L'avviamento commerciale.
Cenni sul fallimento.
Lineamenti generali della Costituzione. Cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Atti amministrativi. La Giustizia nell'amministrazione.
Beni pubblici, con riguardo alla legislazione speciale sulle acque, sulle strade, sulle miniere e cave; l'espropriazione per pubblica utilità.
L'esecuzione delle opere pubbliche e l'appalto pubblico.
La legislazione agraria e l'affitto.
La legislazione sull'edilizia urbana e le nuove norme degli interventi dello Stato per la casa.
Cenni di legislazione sociale.

L'insegnamento avrà cura, ove appaia necessario, di riprendere e ribadire lo studio di argomenti svolti nel quarto anno, al fine di fornire agli allievi una conoscenza approfondita e completa.
Dovrà inoltre essere fatto uso, per uno studio diretto, del codice civile e delle leggi speciali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1972.

Nomina dei componenti del comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;
Viste le designazioni delle amministrazioni interessate:

Decreta:

Art. 1.

Il comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è composto come segue:

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato o un Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato all'uopo delegato con funzioni di presidente;
2. Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale;
3. Porta dott. Enzo, direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
4. Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento e della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5. Nasi dott. Giovanni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6. Rossitto dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero del tesoro;
7. Fauci dott. Giuseppe, direttore generale degli affari economici del Ministero delle partecipazioni statali;
8. Lafragola dott. Mario, direttore di divisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
9. Bonino gr. uff. Angelo, Panzacchi dott. Sergio e Tranquilli Leali dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria;
10. Fortunato Piero, Novaretti Franco, Bellini Maresco, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 2.

Con separati decreti sarà provveduto alla nomina dei rappresentanti regionali.
Il comitato sarà integrato dal rappresentante della regione interessata, se designato.

Art. 3.

Ai suddetti componenti sarà corrisposto l'emolumento stabilito dal decreto ministeriale emanato in data 1° luglio 1972.

Art. 4.

I componenti, con esclusione del presidente e del suo delegato, durano in carica due anni con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972
Registro n. 17, Industria e commercio, foglio n. 80

(12881)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Sostituzione di due membri in seno al comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1972, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale, tra gli altri, sono stati nominati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quali componenti del comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge anzirichiamata, i dottori Silvio Lauriti e Giovanni Nasi;

Visto il telegramma n. 177222/G/86/234, datato 12 settembre 1972 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale, a modifica delle designazioni precedentemente fatte, il predetto Ministero ha designato a far parte del comitato interministeriale anzidetto il dott. Giulio Cannucciari ed il dott. Matteo Di Gerardo, ispettori generali;

Decreta:

A decorrere dal 13 settembre 1972, in sostituzione dei dottori Silvio Lauriti e Giovanni Nasi, sono chiamati a far parte del comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, i dottori Giulio Cannucciari e Matteo Di Gerardo, ispettori generali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972
Registro n. 17, Industria e commercio, foglio n. 82

(12882)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Variazioni alla pianta organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle delle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di un posto l'organico del tribunale di Pistoia, riducendo corrispondentemente di un posto l'organico della pretura di Brescia;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

La pianta organica del personale di cancelleria del tribunale di Pistoia è aumentata di un posto della carriera direttiva in sottordine e corrispondentemente è ridotto di un posto l'organico del personale di cancelleria della pretura di Brescia.

In tali sensi sono modificate le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972
Registro n. 45, Grazia e Giustizia, foglio n. 299

(13024)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 1433 del 25 settembre 1972 della Alleanza nazionale contadini con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Marangoni Sergio, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Carisio Pastorello;

Decreta:

Il sig. Carisio Pastorello è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Marangoni Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12885)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Caratteristiche dell'assegno postale non trasferibile per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta la necessità di determinare le caratteristiche del titolo postale non trasferibile a copertura garantita per l'esecuzione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno postale IVA non trasferibile a copertura garantita è stampato, in lito-offset, su carta bianca non

filigranata, formato cm. 15 × 10,2, con fondino stampato a retina in azzurro chiaro ad esclusione dello spazio in basso che è di colore bianco e leggende in nero.

Il recto del titolo è costituito da tre parti: quella a sinistra rappresenta l'assegno IVA vero e proprio; quella a destra rappresenta il tagliando dell'assegno IVA che va distaccato a cura del contribuente; quella in basso è riservata a numerazione e codificazioni per il trattamento automatico del titolo.

La parte di sinistra reca in alto la leggenda « AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI » e sotto, in grandi lettere, « ASSEGNO IVA NON TRASFERIBILE » e, immediatamente sotto, l'altro leggenda tra parentesi « a copertura garantita ». Poi, e dall'alto in basso, si leggono le diciture: « N° » (per la numerazione progressiva composta da una serie alfabetica costituita da una o due lettere e da un numero a cinque cifre), « di L. » seguita da uno spazio opportunamente delimitato per l'espressione dell'importo in cifre, « LIRE » seguita da uno spazio opportunamente delimitato per l'espressione dell'importo in lettere, « A favore dell'Ufficio Imposta Valore Aggiunto (IVA di .. .) », « Tratto dall'UFFICIO POSTALE di », « L'UFFICIALE POSTALE » con sotto una riga punteggiata per l'apposizione della firma.

In alto, a sinistra, trova posto l'emblema dello Stato e, a destra l'indicazione del numero del modulo « MOD. CH 16 IVA ». Sotto l'emblema dello Stato figura un tondino bianco, racchiuso da una cornice nera, riservato all'apposizione del bollo circolare ufficiale a data, con sotto la leggenda « BOLLO A DATA ».

La parte di destra reca, in alto, la leggenda « AMMINISTRAZIONE P.T. »; seguono le diciture: « TAGLIANDO - dell'Assegno IVA » e quindi, ripetuta, la relativa numerazione progressiva.

Sulla parte bianca in calce, delimitata da una linea orizzontale nera, si legge, tra parentesi, « SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE P.T. ».

Il verso del titolo è, anch'esso, costituito da tre parti tutte di colore bianco, con leggende in nero.

Quella in corrispondenza con la prima parte dell'assegno reca in alto l'indicazione « SPAZIO PER L'INDICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E DELLA CAUSALE - (da compilare a cura del contribuente) ». Si susseguono poi, in due compartimenti, lo « SPAZIO RISERVATO ALLA QUIETANZA » con in basso a destra un tondo delimitato da un cerchio nero con sotto l'indicazione « BOLLO DELL'UFFICIO IVA », e quello « RISERVATO - ALL'UFFICIO PAGATORE » ugualmente con un tondo delimitato da un cerchio nero per l'apposizione del bollo.

La seconda parte, riservata al contribuente, reca scritto « TAGLIANDO per il contribuente - ANNOTAZIONI ».

La terza parte risulta completamente bianca.

Art. 2.

L'adozione dell'assegno IVA, avente le caratteristiche fissate dal precedente articolo, avverrà dalla data del 1° gennaio 1973.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

(13308)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1972 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle provincie di Caserta, Chieti e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Caserta, Chieti e Salerno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1971-72, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Caserta, Chieti e Salerno.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1, è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1971-72 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13314)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1972 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle provincie di Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Roma, Taranto, Terni, Udine e Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Roma, Taranto, Terni, Udine e Viterbo, comprese nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1971-72, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera, Perugia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Potenza, Roma, Taranto, Terni, Udine e Viterbo.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1971-72 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13313)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto mediante titoli postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerata la necessità di dare una disciplina ai pagamenti dell'IVA mediante titoli postali e in particolare mediante gli speciali assegni a copertura garantita di cui al citato art. 38;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 27 novembre 1972 che precisa le caratteristiche degli speciali assegni postali a copertura garantita;

Decreta:

Art. 1.

Per il pagamento dell'IVA mediante titoli postali il contribuente può avvalersi:

a) dei comuni assegni postali non trasferibili, localizzati sulla cassa provinciale p.t. indicata dal correntista e da lui tratti sul proprio conto corrente postale a favore dell'ufficio IVA;

b) di speciali assegni a copertura garantita, a favore dell'ufficio IVA.

Art. 2.

Gli assegni postali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sono rilasciati o spediti dall'ufficio dei conti correnti postali al correntista traente previo addebitamento del relativo ammontare sul conto del medesimo e dopo essere stati muniti del visto dell'ufficio dei conti correnti postali nelle forme previste dalle disposizioni vigenti per la vidimazione degli assegni localizzati.

Gli assegni suddetti, versati dal contribuente all'ufficio IVA, devono essere da questo presentati esclusivamente alla locale cassa provinciale delle poste descritti, per numero di vidimazione e importo, in appositi elenchi in duplice copia con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 4, per l'accreditamento sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la quale emette la relativa quietanza di entrata che trasmette all'ufficio IVA.

Gli assegni scaduti di validità, in possesso sia dell'ufficio IVA sia del traente, sono rinnovati o rimborsati secondo le disposizioni del codice postale.

Art. 3.

Gli speciali assegni IVA, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sono rilasciati al richiedente dagli uffici postali abilitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla loro emissione, previo incasso della somma corrispondente all'ammontare del titolo e verso ritiro di richiesta scritta compilata dal contribuente su apposito modulo dell'Amministrazione p.t. o su analogo modulo approntato dal richiedente.

L'assegno IVA, per essere valido ed esigibile, deve recare le impronte del bollo a data e dei bolli lineare e frazionario dell'ufficio che lo ha rilasciato, nonchè l'indicazione dell'importo in cifre e in lettere; le unità, le decine e centinaia di lire, possono essere trascritte in cifre.

Art. 4.

Gli assegni di cui al precedente art. 3 sono versati dal contribuente all'ufficio IVA per essere accreditati esclusivamente sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

Essi sono validi per due mesi oltre quello di emissione ai sensi dell'art. 120 del codice postale ed entro tale termine devono essere presentati dall'ufficio IVA, all'ufficio postale principale designato dall'Amministrazione p.t., descritti in elenchi in duplice copia secondo l'ordine di serie e muniti del timbro dell'ufficio IVA e della firma, autografa o meccanica, dell'agente contabile dell'ufficio medesimo o del suo sostituto; in ogni caso gli elenchi devono recare la firma autografa dell'agente contabile dell'IVA o del suo sostituto.

Gli assegni scaduti di validità devono essere presentati dall'ufficio IVA al predetto ufficio postale con separati elenchi, secondo le modalità di cui al comma precedente.

L'ufficio postale principale restituisce la seconda copia degli elenchi di cui ai commi precedenti munita di bollo e firma attestanti la ricezione degli assegni e provvede all'inoltro dei titoli stessi all'ufficio dei conti correnti postali della circoscrizione.

Quest'ultimo ufficio, eseguiti gli opportuni riscontri, accredita gli importi complessivi e degli assegni IVA validi e di quelli scaduti di validità sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

La tesoreria predetta emette la relativa quietanza di entrata che trasmette all'ufficio IVA.

Art. 5.

Nel caso che un assegno IVA venga smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna o la spedizione del titolo stesso all'ufficio IVA da parte del contribuente, l'amministrazione postale, verso richiesta dell'ufficio IVA, provvede al rimborso mediante l'emissione di un normale assegno localizzato a favore dell'ufficio IVA richiedente, dopo avere effettuato i necessari controlli ed adempimenti contabili.

Qualora il contribuente chieda la restituzione dell'importo di un assegno IVA da lui non utilizzato e in suo possesso, o qualora lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un assegno IVA siano denunziati dal contribuente prima della consegna o della spedizione di detto titolo al competente ufficio IVA, l'amministrazione postale emette l'assegno di rimborso del relativo importo a favore del contribuente che dimostri di averne diritto soltanto previo benestare dell'ufficio IVA competente.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni di cui al precedente art. 2, si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli assegni localizzati.

Gli assegni di cui al precedente art. 1, dei quali non sia stato richiesto l'accreditamento sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato o il rimborso entro il termine previsto dall'art. 121 del codice postale, si prescrivono a favore dell'amministrazione postale.

Art. 6.

Gli assegni IVA estinti, nonché le matrici e i documenti contabili relativi a tutti gli assegni IVA emessi, vengono distrutti dopo la scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 e comunque entro il terzo anno successivo a quello della loro emissione.

Per quanto non contemplato nel presente decreto si applicano le disposizioni del codice postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1973.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13307)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ricostituzione del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 7 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visti gli articoli 9 e 13 dello statuto dell'associazione stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1969, con il quale il sig. Angelo Marinello è stato nominato presidente dell'associazione ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972 con il quale il predetto è stato confermato nella carica;

Vista la nota dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in data 9 giugno 1972 relativa alla elezione dei due vice presidenti e degli otto membri elettivi del comitato centrale dell'ANMIL, nonchè i verbali concernenti le operazioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972 con il quale è stato nominato il comitato centrale dell'associazione;

Visti i decreti ministeriali concernenti la nomina dei consigli provinciali dell'associazione nonchè gli atti di ratifica, da parte del presidente nazionale dell'ANMIL, dei presidenti dei predetti consigli provinciali e i decreti ministeriali di nomina dei commissari straordnari delle sezioni provinciali;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del consiglio nazionale della predetta associazione;

Decreta:

Il consiglio nazionale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è composto:

dal presidente dell'Associazione nazionale, con funzioni di presidente;

dai membri del comitato centrale;

dai presidenti dei consigli provinciali e dai commissari straordinari delle sezioni provinciali dell'associazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13283)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ricostituzione del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Vista la nota dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in data 9 giugno 1972, relativa alla nomina in seno al consiglio nazionale dei due vice presidenti e degli otto consiglieri membri del comitato centrale dell'ANMIL, nonchè i verbali concernenti le relative operazioni elettorali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1969, con il quale il sig. Angelo Marinello è stato nominato presidente dell'associazione e il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1972 con il quale il predetto è stato confermato nella carica;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del comitato centrale della predetta associazione;

Decreta:

Il comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è nominato nella seguente composizione:

Marinello comm. Angelo, presidente;

Susini cav. Renato e Puglisi per. ind. Giovanni, vice presidenti, eletti in seno al consiglio nazionale;

Albin rag. Oreste, Mancini Silvano, Gatti Renzo, Ciulla dott. Mario, Lorenzetti cav. Rolando, Secchi cav. Antonio, Nava cav. Carlo, Perrone prof. Giuseppe, eletti in seno al consiglio nazionale fra i presidenti dei consigli provinciali;

Curzio dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero degli interni;

De Prospero dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Cartolano dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cannucciari dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Intino rag. Mario, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13281)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del collegio dei sindaci della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visti i decreti ministeriali in data 7 marzo 1963, 9 marzo 1966, 22 agosto 1968, concernenti la nomina e le modifiche relative alla composizione del collegio dei sindaci;

Vista la nota n. 30231 del 9 giugno 1972 con cui la presidenza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ha comunicato che il consiglio nazionale ha proceduto alla designazione dei due rappresentanti dell'associazione in seno al suddetto collegio dei sindaci;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Considerato che occorre procedere alla nomina del collegio dei sindaci della predetta associazione;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è nominato nella seguente composizione:

Presidente:

Damasco dott. Mario, designato dalla Corte dei conti.

Membri:

Troiani dott.ssa Antonina, designata dal Ministero del tesoro;

Dalia dott. Ennio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Murru Giuseppe, designato dal consiglio nazionale;

Barighini Emilio, designato dal consiglio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

(13282)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Autorizzazione, presso la dogana di confine di Aosta, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali in importazione attraverso il traforo del monte Bianco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 17 agosto 1972, sul riordinamento delle dogane della Repubblica, che attribuisce alla dogana di Aosta la qualifica di dogana di confine per operazioni riguardanti i trasporti commerciali in entrata ed in uscita dal territorio doganale attraverso i valichi all'uopo indicati negli accordi di frontiera con gli Stati confinanti;

Considerato che nell'ambito dell'autoporto doganale « Valle d'Aosta » ubicato nel territorio del comune di Pollein (Aosta) è stato realizzato un idoneo fabbricato dotato di impianti ed attrezzature adatti a consentire un efficace ed agevole controllo sanitario delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali in importazione;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Ritenuto opportuno, tuttavia, per esigenze organizzative e nelle more della costituzione, nell'ambito dell'autoporto di cui sopra, di un ufficio veterinario di confine regolarmente funzionante, dare graduale attuazione alle visite sanitarie delle merci soggette a controllo veterinario;

Tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, entra in vigore il 1° gennaio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana di confine di Aosta (autoporto « Valle d'Aosta » ubicato in Pollein), la visita sanitaria dei prodotti e degli avanzi di origine animale, ivi comprese le carni fresche (refrigerate o congelate) appartenenti alla specie equina, bovina, suina, ovina e caprina in importazione attraverso il traforo del Monte Bianco.

E' consentita altresì in via eccezionale la visita sanitaria degli equini destinati, in temporanea importazione, alle manifestazioni ippico-sportive, nonchè di pesci vivi da allevamento o da consumo, di uova di pesci vive embrionate, di pulcini in importazione, esportazione e transito.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalla norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali.

Art. 2.

Nella previsione di un trasferimento dell'ufficio veterinario di confine del traforo del monte Bianco alla sede di Pollein, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1, è eseguita dal personale in servizio presso tale ufficio.

La società autoporto « Valle d'Aosta » metterà a disposizione del personale stesso adeguati locali e quant'altro sia reputato necessario per il corretto espletamento dei controlli veterinari di frontiera.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973. L'esecuzione della visita sanitaria delle carni appartenenti alle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, avrà inizio il 30 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(13369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1454 del 29 novembre 1972, il dott. Elio Zuppardi è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi (Edilmare), in sostituzione del dott. Amerigo Bottai dimissionario.

(12910)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 306, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 gennaio 1967 dal prof. Antonio Pagnani avverso la mancata nomina a preside incaricato nell'istituto magistrale di Campagna.

(12911)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 60 Pubblica istruzione, foglio n. 306, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 23 agosto 1968 dal prof. Francesco Skerly avverso l'annullamento del provvedimento ministeriale 21 febbraio 1968, n. 2143 prot. di reiezione di una istanza del ricorrente avverso la mancata iscrizione nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena.

(12912)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 308, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 maggio 1971 dalla prof.ssa Marcella De Ambrosis avverso la decisione ministeriale dell'11 marzo 1971 emessa sul ricorso gerarchico prodotto contro il provvedimento di interdizione dell'accesso alla scuola adottato dal preside dell'istituto magistrale «Agnesi» di Milano.

(12913)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 307, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 21 novembre 1967 dal prof. Giuseppe Porta avverso censura.

(12914)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 310, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 2 febbraio 1970 dal dott. Bucalo Fedele per conto della figlia Fiorenza avverso il diniego di rilascio al ricorrente della richiesta copia del giudizio negativo, espresso nei confronti della figlia Fiorenza dalla II commissione di maturità classica presso il liceo «Minghetti» di Bologna.

(12915)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Claudio Mazzia, nato a Livorno il 14 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica conseguito presso l'Università di Pisa il 28 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13051)

La dott.ssa Domenica Massarotto, nata a Rovigno d'Istria (Pola) il 15 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Pisa il 6 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13052)

Il dott. Carlo Montella, nato a Napoli il 6 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 28 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13053)

La dott.ssa Marcella Papa, nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 13 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Pavia il 25 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13054)

La dott.ssa Noemi Del Bianco, nata a Rimini (Forlì) il 26 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 25 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13055)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novaledo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1972, il comune di Novaledo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 787.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13273)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1972, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 258.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13271)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1972, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13272)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1972, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13274)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1972, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13275)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1972, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 22 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	582,33	582,50	582,40	582,50	582,45	582,50	582,50	582,45
Dollaro canadese	587,15	587,15	587,55	587,15	585,10	587,15	586,70	587,15	587,15	587,15
Franco svizzero	154,80	154,80	155,15	154,80	154,70	154,80	154,70	154,80	154,80	154,68
Corona danese	85,15	85,15	85,25	85,15	85 —	85,15	85,1350	85,15	85,15	85,17
Corona norvegese	88,25	88,25	88,43	88,25	88,50	88,25	88,48	88,25	88,25	88,51
Corona svedese	122,95	122,95	123,05	122,95	122,70	122,95	122,95	122,95	122,95	122,85
Fiorino olandese	180,42	180,12	180,40	180,42	180,30	180,10	180,50	180,42	180,12	180,33
Franco belga	13,2075	13,207	13,25	13,2075	13,18	13,20	13,2150	13,2075	13,20	13,20
Franco francese	114,47	114,47	114,20	114,47	114,10	114,45	114,54	114,47	114,47	114,06
Lira sterlina	1367,40	1367,40	1370	1367,40	1366,50	1367,40	1367,25	1367,40	1367,40	1366,75
Marco germanico	182,16	182,16	182,35	182,16	182,10	182,18	182,20	182,16	182,16	182,06
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,22	25,19	25,15	25,18	25,1950	25,19	25,19	25,17
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,74	21,76	21,70	21,75	21,72	21,76	21,76	21,71
Peseta spagnola	9,175	9,175	9,19	9,175	9,16	9,17	9,1950	9,175	9,17	9,18
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9430	1,935	1,94	1,93	1,9375	1,935	1,93	1,94

Media dei titoli del 22 dicembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
» 5 % (Ricostruzione)	93,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni esteri)	93,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,70
» 5,50 % » » 1968-83	96,10
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,475
Dollaro canadese	586,925
Franco svizzero	154,75
Corona danese	85,142
Corona norvegese	88,365
Corona svedese	122,95
Fiorino olandese	180,46
Franco belga	13,211
Franco francese	114,505
Lira sterlina	1367,325
Marco germanico	182,18
Scellino austriaco	25,192
Escudo portoghese	21,74
Peseta spagnola	9,185
Yen giapponese	1,936

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia delle Lipari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia delle Lipari » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « MALVASIA DELLE LIPARI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia delle Lipari » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia delle Lipari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Malvasia di Lipari fino ad un massimo del 95 %, Corinto nero dal 5 all'8 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Malvasia delle Lipari » devono essere prodotte nell'arcipelago delle isole Eolie (o Lipari).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia delle Lipari » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è ammessa l'irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia delle Lipari » è stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere ricondotta attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Malvasia delle Lipari » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Malvasia delle Lipari » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato o ambrato;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce-aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 di cui almeno 8 svolta;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' consentita la produzione del « Malvasia delle Lipari » nel tipo « passito », partendo dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte al tradizionale appassimento naturale.

Il vino « Malvasia delle Lipari » passito dovrà essere immesso al consumo non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia con una gradazione alcoolica complessiva minima di 18 ed un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6 %.

Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino « dolce naturale » e la resa massima di uva in vino non dovrà essere superiore al 45 %.

Art. 8.

Il vino « Malvasia delle Lipari » prodotto con uve che raggiungono — a seguito anche di un eventuale lieve appassimento — una gradazione complessiva minima naturale di 12,5 e con una resa di uva in vino non superiore al 60 %, può essere usato per la preparazione, mediante alcoolizzazione, del tipo « liquoroso ».

Il vino « Malvasia delle Lipari » liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcoolica complessiva di 20 di cui almeno 16 gradi svolta ed un contenuto in zuccheri residui non inferiore al 6 %, e deve avere subito un periodo di affinamento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica Eolie o Lipari è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 20 % del totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Malvasia delle Lipari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1° saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 3 dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12908)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un pubblico concorso per esami per la nomina alla qualifica di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, a norma della legge 14 agosto 1971 n. 736, a decorrere dal 1° gennaio 1973 si renderanno disponibili nel ruolo predetto milletrecentoventi posti, dei quali un terzo viene accantonato per essere messo a concorso tra il personale della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 117 e 150 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

È bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di ragioniere o perito commerciale o di abilitazione magistrale ovvero diploma di qualifica di segretario d'azienda o di addetto alla segreteria d'azienda o di corrispondente commerciale in lingue estere o di addetto alla contabilità d'azienda o di contabile d'azienda rilasciati dagli Istituti professionali ovvero diploma di maturità professionale per analista contabile o per operatore commerciale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1944 n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego:

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª - Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono ti-

tolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualitica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20 e 21 aprile 1973, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

1) a Torino: per i candidati delle provincie di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e Aosta;

2) a Genova: per i candidati delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

3) a Milano: per i candidati delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese;

4) a Trento: per i candidati delle provincie di Trento e Bolzano;

5) a Padova: per i candidati delle provincie di Padova, Belluno e Rovigo;

6) a Venezia: per i candidati delle provincie di Venezia e Treviso;

7) a Verona: per i candidati delle provincie di Verona e Vicenza;

8) a Trieste: per i candidati delle provincie di Trieste e Gorizia;

9) ad Udine: per i candidati delle provincie di Udine e Pordenone;

10) a Bologna: per i candidati delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

11) a Parma: per i candidati delle provincie di Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia;

12) a Firenze: per i candidati delle provincie di Firenze, Arezzo, Lucca, Pistoia e Siena;

13) a Pisa: per i candidati delle provincie di Pisa, Grosseto, Livorno e Massa-Carrara;

14) ad Ancona: per i candidati delle provincie di Ancona e Pesaro;

15) a Macerata: per i candidati delle provincie di Macerata e Ascoli Piceno;

16) a Perugia: per i candidati delle provincie di Perugia e Terni;

17) a Roma: per i candidati della provincia di Roma;

18) a Latina: per i candidati delle provincie di Latina e Frosinone;

19) a Viterbo: per i candidati delle provincie di Viterbo e Rieti;

20) a L'Aquila: per i candidati della provincia dell'Aquila;

21) a Chieti: per i candidati della provincia di Chieti;

22) a Pescara: per i candidati delle provincie di Pescara e Teramo;

23) a Campobasso: per i candidati delle provincie di Campobasso e Isernia;

24) a Foggia: per i candidati della provincia di Foggia;

25) a Bari: per i candidati delle provincie di Bari e Brindisi;

26) a Lecce: per i candidati della provincia di Lecce;

27) a Taranto: per i candidati della provincia di Taranto;

28) ad Avellino: per i candidati della provincia di Avellino;

29) a Benevento: per i candidati della provincia di Benevento;

30) a Caserta: per i candidati della provincia di Caserta;

31) a Napoli: per i candidati della provincia di Napoli;

32) a Salerno: per i candidati della provincia di Salerno;

33) a Potenza: per i candidati delle provincie di Potenza e Matera;

34) a Catanzaro: per i candidati della provincia di Catanzaro;

35) a Cosenza: per i candidati della provincia di Cosenza;

36) a Reggio Calabria: per i candidati della provincia di Reggio Calabria;

37) ad Agrigento: per i candidati della provincia di Agrigento;

38) a Catania: per i candidati delle provincie di Catania, Caltanissetta ed Enna;

39) a Messina: per i candidati della provincia di Messina;

40) a Palermo: per i candidati della provincia di Palermo;

41) a Siracusa: per i candidati delle provincie di Siracusa e Ragusa;

42) a Trapani: per i candidati della provincia di Trapani;

43) a Cagliari: per i candidati della provincia di Cagliari;

44) a Sassari: per i candidati delle provincie di Sassari e Nuoro.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso le suddette sedi per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (20 e 21 aprile 1973) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª

Sezione 1ª via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competene Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove, non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dello art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera t) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13 all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª - Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di revisore di esercizio.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972
Registro n. 45, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

B) Computisteria. Ragioneria generale ed applicata. Contabilità generale dello Stato.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Nozioni di statistica metodologica.

b) Nozioni di diritto penale. Istituti generali. Delitti contro la pubblica amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio.

c) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo.

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª via del Seminario 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) (cognome e nome) . nato il nel comune di (provincia di .) domiciliato in via/piazza n. cap. comune . (provincia di) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente conseguito presso in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di . dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (7)

---

1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva.

6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(12867)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di aiuto macchinista in prova per i compartimenti di Torino e Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6853, registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1972, registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 312, avrà luogo il giorno 14 gennaio 1973, con inizio alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
4) scuola media « Renzo Pezzani », via Millio, 42;
5) istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
6) liceo scientifico « G. Ferraris », corso Montevecchio, 67.

Sede di Milano:

1) liceo scientifico « L. Cremona », via Marche, 73;
2) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. Il direttore generale: MAYER

(13188)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.